

C12199 - LA PETROLIFERA ITALO RUMENA-EDISON/DEPOSITI ITALIANI GNL

Provvedimento n. 27420

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 novembre 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Edison S.p.A. e La Petrolifera Italo Rumena S.p.A., pervenuta il 30 ottobre 2018;

VISTI la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Edison S.p.A. (di seguito, Edison), holding dell'omonimo gruppo industriale verticalmente integrato, attivo nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale a diversi livelli della filiera, è una società per azioni di diritto italiano quotata su borsa italiana. Dal 2012 la società è soggetta al controllo esclusivo di Électricité de France S.A. (di seguito, EDF) che detiene indirettamente il 99,476% delle azioni ordinarie. EDF è una società di diritto francese controllata dallo Stato francese, attiva principalmente nella generazione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica. Attualmente, EDF in Italia opera nei settori della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nel trading di energia e gas, nella gestione calore, nel teleriscaldamento, nonché nell'attività di produzione e trasformazione di servizi ecologici, tra cui la gestione dei cicli delle acque primarie e reflue, il trattamento e smaltimento di rifiuti industriali.

Il gruppo Edison opera prevalentemente nel mercato italiano ove nel 2017 ha realizzato un fatturato consolidato pari a circa 9,9 miliardi di euro.

2. La Petrolifera Italo Rumena S.p.A. (di seguito, PIR) è una società per azioni di diritto italiano. La società è soggetta al controllo di Estrosa S.p.A. che detiene il 60,41% delle sue azioni ordinarie e quest'ultima è a sua volta controllata da una persona fisica.

PIR è a capo di un gruppo industriale che opera principalmente nel mercato della fornitura di servizi logistici di stoccaggio, movimentazione di merci varie, e in particolare di prodotti chimici, petroliferi e alimentari. Il gruppo opera prevalentemente in Italia ma è attivo anche nella commercializzazione di prodotti petroliferi in Albania e nel mercato immobiliare. Il gruppo PIR ha realizzato in Italia nel 2017 ricavi per vendite e prestazioni pari a circa 28 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione ha ad oggetto la costituzione di un'impresa comune, la società Depositi Italiani GNL S.p.A., da parte di Edison e PIR, che realizzerà e gestirà il primo deposito di GNL (gas naturale liquefatto) in Italia, sito a porto Corsini, nel comune di Ravenna, su un terreno di proprietà di PIR. Il deposito, per l'85% della capacità di movimentazione sarà destinato a Edison per 25 anni a un prezzo predefinito. La società potrà, poi, realizzare ulteriori depositi per la movimentazione di GNL allo stato liquido, la capacità dei quali sarà data in prelazione a Edison nella misura dell'85%, per durata e prezzi da concordare a condizioni di mercato. L'impresa comune verrà costituita da PIR e successivamente le azioni corrispondenti al 49% del capitale sociale saranno cedute a Edison.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata non comporta la costituzione di un'impresa comune, da parte di più imprese, con funzioni di entità economica autonoma ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/90.

Infatti, sebbene l'impresa comune sarà dotata di mezzi e di risorse proprie, essa non risulta tale "a pieno titolo"¹ non disponendo in realtà di una piena autonomia operativa nel mercato della vendita della capacità di stoccaggio e deposito di GNL.

Le previsioni concordate dalle Parti sono infatti tali da far ritenere che l'impresa comune opererà, in netta prevalenza (85% della capacità complessiva), come impresa ausiliaria di Edison e non sia destinata ad avere in via duratura un ruolo attivo nel mercato.

¹ [Cfr. Commission Consolidated Jurisdictional Notice under Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings, in materia di operazioni di concentrazione, del 10 luglio 2007.]

In altri termini, la relazione di acquisto e vendita tra l'impresa comune e Edison permane per un periodo ben superiore ai tre anni, considerato quest'ultimo come tempo massimo ai fini dell'avviamento dell'impresa comune per l'acquisizione di un'autonomia funzionale nel mercato rilevante².

5. Peraltro, l'operazione non sarebbe stata in ogni caso soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto non risulta soddisfatto il requisito del fatturato, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate, superiore a 30 milioni di euro. Il gruppo PIR, infatti, ha realizzato nel 2017 in Italia ricavi per vendite di beni o servizi, inferiori a tale soglia.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene, quindi, che l'operazione non abbia natura concentrativa.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione comunicata, integrando una fattispecie in cui prevalgono aspetti di natura cooperativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 287/90, non costituisca una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 287/90;

RITENUTO che resta impregiudicata qualsiasi valutazione dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 e dell'articolo 101 TFUE, in relazione alla costituzione dell'impresa comune;

RITENUTO altresì che l'operazione comunicata non sarebbe in ogni caso soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo

² [Cfr. capitolo IV paragrafo 3, della Consolidated Jurisdictional Notice cit sopra.]